

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

N. 479

## DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri**  
(BERLUSCONI)

**e dal Ministro dell'ambiente**  
(MATTEOLI)

**di concerto col Ministro di grazia e giustizia**  
(BIONDI)

**con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato**  
(GNUTTI)

**e con il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali**  
(URBANI)

*(V. Stampato Camera n. 540)*

*approvato dalla Camera dei deputati il 22 giugno 1994*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 23 giugno 1994*

---

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge  
16 maggio 1994, n. 292, recante modifiche alla disciplina  
degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti  
civili che non recapitano in pubbliche fognature**

---

**INDICE**

Disegno di legge .....	Pag.	3
Testo del decreto-legge e testo comprendente le modificazio- ni apportate dalla Camera dei deputati .....	»	6

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. Il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 292, recante modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 15 novembre 1993, n. 454, 14 gennaio 1994, n. 31, e 17 marzo 1994, n. 177.

## ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE  
AL DECRETO-LEGGE 16 MAGGIO 1994, N. 292

*all'articolo 1:*

*al comma 1, al capoverso, secondo periodo, le parole da: «nei casi ed alle condizioni stabiliti» fino alla fine del capoverso sono sostituite dalle seguenti: «in funzione delle situazioni locali e degli obiettivi dei piani di risanamento nonché degli obiettivi di qualità dei singoli corpi idrici in cui recapitano tali scarichi, nei casi ed alle condizioni stabiliti con apposite direttive fissate dal Ministro dell'ambiente sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano»;*

*al comma 2, sono premesse le parole: «Fino all'adozione delle direttive di cui al secondo comma dell'articolo 14 della legge 10 maggio 1976, n. 319, come sostituito dal comma 1 del presente articolo,»;*

*al comma 3, le parole: «271/91/CEE» sono sostituite dalle seguenti: «91/271/CEE».*

*Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:*

«Art. 1-bis. - 1. Il numero 2) dell'articolo 12 della legge 10 maggio 1976, n. 319, già sostituito dall'articolo 15 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, è sostituito dal seguente:

“ 2) nel caso di recapito in pubbliche fognature debbono adeguarsi ai limiti di accettabilità, alle norme ed alle prescrizioni stabilite dai comuni o dai consorzi intercomunali che gestiscono il pubblico servizio, fatti salvi i limiti fissati dalle regioni con i piani di risanamento ”».

*L'articolo 2 è sostituito dal seguente:*

«Art. 2. - 1. Il terzo comma dell'articolo 21 della legge 10 maggio 1976, n. 319, come modificato dall'articolo 19 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, e dall'articolo 144 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è sostituito dai seguenti:

“ Fatte salve le disposizioni penali di cui al primo e al secondo comma del presente articolo, l'inosservanza dei limiti di accettabilità di cui alle tabelle allegate alla presente legge, ovvero di quelli stabiliti dalle regioni, ai sensi dell'articolo 14, secondo comma, nei rispettivi

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

limiti e modi di applicazione, ovvero di quelli specifici eventualmente prescritti in sede di rilascio dell'autorizzazione o di modifica della stessa, ove non costituisca reato o circostanza aggravante di altro reato connesso, è punita con la sola sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire dodici milioni, salvo diversa disposizione della legge regionale.

In deroga alla previsione di cui al terzo comma del presente articolo, per tutti gli scarichi, eccettuati quelli provenienti da insediamenti esclusivamente abitativi, si applica comunque la sola ammenda fino a lire sessanta milioni qualora siano superati i limiti di accettabilità inderogabili per i parametri di natura tossica, persistente e bioaccumulabile, di cui al numero 4) del documento unito alla delibera 30 dicembre 1980 del Comitato interministeriale previsto dall'articolo 3 della presente legge, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 10 gennaio 1981, e di cui all'elenco dell'allegato 1 alla delibera medesima.

Agli scarichi provenienti da insediamenti esclusivamente abitativi si applicano unicamente le disposizioni penali di cui al primo e al secondo comma del presente articolo. Per tali scarichi non recapitanti in pubbliche fognature l'inosservanza della disciplina definita dalle regioni, ai sensi dell'articolo 14, secondo comma, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire dodici milioni ».

2. Al quarto comma dell'articolo 21 della legge 10 maggio 1976, n. 319, come modificato dall'articolo 19 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, le parole: "al primo, secondo e terzo comma" sono sostituite dalle seguenti: "al primo e secondo comma"».

*Dopo l'articolo 2 sono inseriti i seguenti*

«Art. 2-bis. - 1. L'articolo 22 della legge 10 maggio 1976, n. 319, è sostituito dal seguente:

“ Art. 22. - 1. Chiunque effettua o mantiene uno scarico senza osservare tutte le prescrizioni indicate nel provvedimento di autorizzazione è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire dodici milioni ”.

Art. 2-ter. - 1. Per gli scarichi delle pubbliche fognature e per quelli provenienti da insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature, in esercizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non si applicano le sanzioni penali di cui all'articolo 21 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni, qualora la domanda di autorizzazione venga presentata nelle forme prescritte entro sessanta giorni dalla predetta data».

*Decreto-legge 16 maggio 1994, n. 292, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1994.*

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

**Modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 maggio 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per la funzione pubblica e gli affari regionali:

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. Il secondo comma dell'articolo 14 della legge 10 maggio 1976, n. 319, così come sostituito dall'articolo 17 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, è sostituito dal seguente:

«La disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature, servite o meno da impianti pubblici di depurazione, e quella degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature sono definite dalle regioni con i rispettivi piani di risanamento delle acque di cui all'articolo 4. Le regioni, nel definire tale disciplina, tengono conto dei limiti di accettabilità fissati dalle tabelle allegate alla presente legge, cui possono derogare, anche in senso meno restrittivo, nei casi ed alle condizioni stabiliti, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con apposite direttive del Ministro dell'ambiente, in funzione delle situazio-

TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

---

**Modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature**

Articolo 1.

1. *Identico:*

«La disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature, servite o meno da impianti pubblici di depurazione, e quella degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature sono definite dalle regioni con i rispettivi piani di risanamento delle acque di cui all'articolo 4. Le regioni, nel definire tale disciplina, tengono conto dei limiti di accettabilità fissati dalle tabelle allegate alla presente legge, cui possono derogare, anche in senso meno restrittivo, **in funzione delle situazioni locali e degli obiettivi dei piani di risanamento nonché degli obiettivi di qualità dei singoli corpi idrici in cui recapitano tali scarichi, nei casi ed alle condizioni stabiliti con apposite direttive**

(Segue: Testo del decreto-legge)

ni locali e degli obiettivi dei piani di risanamento e di qualità del corpo idrico ricettore.».

2. Restano ferme le prescrizioni adottate, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, in materia di scarichi civili che non recapitano in pubbliche fognature e di scarichi delle pubbliche fognature ed in particolare quelle di cui alla delibera in data 30 dicembre 1980 del Comitato interministeriale previsto dall'articolo 3 della legge 10 maggio 1976, n. 319, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 10 gennaio 1981.

3. Le disposizioni del presente decreto si applicano in attesa dell'attuazione della direttiva 271/91/CEE del Consiglio del 21 maggio 1991.

#### Articolo 2.

1. Il terzo comma dell'articolo 21 della legge 10 maggio 1976, n. 319, come modificato dall'articolo 144 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è sostituito dai seguenti:

«Salvo quanto previsto dal comma successivo si applica sempre la pena dell'arresto se lo scarico supera i limiti di accettabilità di cui alle tabelle allegate alla presente legge ovvero quelli stabiliti dalle regioni ai sensi dell'articolo 14, secondo comma, nei rispettivi limiti e modi di applicazione. La condanna importa l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Fatte salve le disposizioni penali previste per l'inosservanza degli obblighi connessi al rilascio dell'autorizzazione degli scarichi degli insediamenti civili, attivati a decorrere dal 13 giugno 1976, l'inosservanza dei limiti di accettabilità fissati per tali scarichi dalle regioni, ai sensi dell'articolo 14, secondo comma, nei rispettivi limiti e modi di applicazione, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire otto milioni.».



(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

**fissate dal Ministro dell'ambiente sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.».**

2. Fino dall'adozione delle direttive di cui al secondo comma dell'articolo 14 della legge 10 maggio 1976, n. 319, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, restano ferme le prescrizioni adottate, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, in materia di scarichi civili che non recapitano in pubbliche fognature e di scarichi delle pubbliche fognature ed in particolare quelle di cui alla delibera in data 30 dicembre 1980 del Comitato interministeriale previsto dall'articolo 3 della legge 10 maggio 1976, n. 319, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 10 gennaio 1981.

3. Le disposizioni del presente decreto si applicano in attesa dell'attuazione della direttiva 91/271/CEE del Consiglio del 21 maggio 1991.

#### Articolo 1-bis.

1. Il numero 2) dell'articolo 12 della legge 10 maggio 1976, n. 319, già sostituito dall'articolo 15 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, è sostituito dal seguente:

«2) nel caso di recapito in pubbliche fognature debbono adeguarsi ai limiti di accettabilità, alle norme ed alle prescrizioni stabilite dai comuni o dai consorzi intercomunali che gestiscono il pubblico servizio, fatti salvi i limiti fissati dalle regioni con i piani di risanamento».

#### Articolo 2.

1. Il terzo comma dell'articolo 21 della legge 10 maggio 1976, n. 319, come modificato dall'articolo 19 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, e dall'articolo 144 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è sostituito dai seguenti:

«Fatte salve le disposizioni penali di cui al primo e al secondo comma del presente articolo, l'inosservanza dei limiti di accettabilità di cui alle tabelle allegate alla presente legge, ovvero di quelli stabiliti dalle regioni, ai sensi dell'articolo 14, secondo comma, nei rispettivi limiti e modi di applicazione, ovvero di quelli specifici eventualmente prescritti in sede di rilascio dell'autorizzazione o di modifica della stessa, ove non costituisca reato o circostanza aggravante di altro reato connesso, è punita con la sola sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire dodici milioni, salvo diversa disposizione della legge regionale.

In deroga alla previsione di cui al terzo comma del presente articolo, per tutti gli scarichi, eccettuati quelli provenienti da

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Articolo 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

insediamenti esclusivamente abitativi, si applica comunque la sola ammenda fino a lire sessanta milioni qualora siano superati i limiti di accettabilità inderogabili per i parametri di natura tossica, persistente e bioaccumulabile, di cui al numero 4) del documento unito alla delibera 30 dicembre 1980 del Comitato interministeriale previsto dall'articolo 3 della presente legge, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 10 gennaio 1981, e di cui all'elenco dell'allegato 1 alla delibera medesima.

Agli scarichi provenienti da insediamenti esclusivamente abitativi si applicano unicamente le disposizioni penali di cui al primo e al secondo comma del presente articolo. Per tali scarichi non recapitanti in pubbliche fognature l'inosservanza della disciplina definita dalle regioni, ai sensi dell'articolo 14, secondo comma, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire dodici milioni».

2. Al quarto comma dell'articolo 21 della legge 10 maggio 1976, n. 319, come modificato dall'articolo 19 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, le parole: «al primo, secondo e terzo comma» sono sostituite dalle seguenti: «al primo e secondo comma».

#### Articolo 2-bis.

1. L'articolo 22 della legge 10 maggio 1976, n. 319, è sostituito dal seguente:

«Art. 22. - 1. Chiunque effettua o mantiene uno scarico senza osservare tutte le prescrizioni indicate nel provvedimento di autorizzazione è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire dodici milioni».

#### Articolo 2-ter.

1. Per gli scarichi delle pubbliche fognature e per quelli provenienti da insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature, in esercizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non si applicano le sanzioni penali di cui all'articolo 21 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni, qualora la domanda di autorizzazione venga presentata nelle forme prescritte entro sessanta giorni dalla predetta data.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 maggio 1994.

SCÀLFARO

BERLUSCONI - MATTEOLI - BIONDI -  
GNUTTI - URBANI -

Visto, *il Guardasigilli*: BIONDI.

---

XII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

---

*(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)*